

Cass. Sez. 1 Civile , Sentenza n. 6079 del 18-03-2006

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Panzani L. Relatore: Panzani L. P.M. Caliendo G. (Conf.)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE - Provvedimento straniero in materia di adozione - Riconoscimento automatico ai sensi dell'art. 64 l. n. 218 del 1995 - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni, in presenza dei requisiti di legge - Necessità - Sussistenza - Limiti - Provvedimento del tribunale per i minorenni - Natura sostanziale di sentenza - Rimedi - Appello - Esperibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato stabilita dall'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal tribunale per i minorenni, sempre che - ove si tratti di adozione internazionale di minori non provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993, o che nello spirito di detta Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali - siano soddisfatti i requisiti fissati dall'art. 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito ad opera della legge 31 dicembre 1998, n. 476). La pronuncia del tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza; pertanto, essa è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per cassazione.